



Bologna, 31 gennaio 2020

## Circolare n. 3/2020

**Oggetto: Prova della cessione intra UE.**

Sull'annosa questione delle prove da fornire per l'applicazione del regime di non imponibilità IVA ex art. 41 DL n. 331/93 alle operazioni di cessione di beni nell'ambito dell'Unione Europea, ci sono da registrare alcuni importanti interventi legislativi.

La **direttiva europea 2018/1910/UE** ha stabilito che è imprescindibile che il soggetto passivo sia dotato di un **numero identificativo IVA** (il c.d. *VAT number*) valido. Tale identificativo deve essere comunicato e verificato preventivamente alla realizzazione dell'operazione. La validità deve essere verificata nella banca dati messa a disposizione sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Consigliamo pertanto a tutti gli operatori di stampare e di tenere agli atti tale verifica.

Acquisisce inoltre valore sostanziale per applicare il regime di non imponibilità, la corretta trasmissione dei modelli **intrastat**.

Tali disposizioni, che erano al dire il vero già largamente osservate in ambito italiano su indicazione dell'Agenzia delle Entrate, ora diventano perentorie.

Il **regolamento UE 1912 del 04.12.2018** ha invece individuato i **documenti necessari per comprovare la realizzazione dell'operazione** intracomunitaria. Se tali documenti saranno correttamente prodotti in sede di verifica all'Amministrazione finanziaria, vi sarà una vera e propria inversione dell'onere della prova.

Si tratta in particolare di ottenere il rilascio dei **documenti** indicati nelle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 45-bis, da due diverse parti indipendenti fra loro, diverse dal venditore e dall'acquirente, quali:

a) i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma (senza che il regolamento stesso specifichi in dettaglio di quale firma si tratti; verosimilmente, dovrebbe trattarsi della firma del trasportatore o dello spedizioniere, in quanto soggetti terzi, indipendenti dal venditore e dall'acquirente), una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere;

b) i documenti seguenti: i) una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni; ii) documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione; iii) una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

La prova è completata quando si è in grado di produrre alternativamente:

- due documenti di cui alla lettera a)
- un documento di cui alla lettera a) e un documento di cui alla lettera b).

Se inoltre il trasporto è a carico dell'acquirente, sarà necessario che lo stesso rilasci una **dichiarazione** scritta che certifichi che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifichi lo Stato membro di destinazione dei beni. Tale dichiarazione scritta indica: la data di rilascio; il nome e l'indirizzo dell'acquirente; la quantità e la natura dei beni; la data e il luogo di arrivo dei beni; nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto; nonché l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente.

L'acquirente deve fornire al venditore la dichiarazione scritta entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.

La mancata produzione di tali prove non implica, viceversa, la certezza che l'eventuale applicazione del regime di non imponibilità sia contestato, ma che resta in capo al contribuente l'onere della prova dell'effettività dell'operazione, secondo la precedente prassi.